

## **TI\_GERICHTE 50.1995.11 vom 3. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_50.1995.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.1995.11)

FR: TI\_GERICHTE 50.1995.11 du 3 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 50.1995.11 del 3 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 50**

cpv. 1 Lespr; che il gravame di \_\_\_\_\_, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle sentenze 2 luglio 1986 e 7 ottobre 1996 prolate dal Tribunale federale in re \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (art. 18 cpv. 1 PAm); che l'inclusione del mapp. \_\_\_\_\_ in zona R2a decisa nell'ambito della recente revisione del PR di \_\_\_\_\_ ha reso priva d'oggetto la causa di espropriazione materiale promossa nel lontano 1985 dal proprietario del fondo; che il ricorso presentato da \_\_\_\_\_ avverso la pronunzia 27 febbraio 1986 con la quale il Tribunale di espropriazioni ha respinto le sue pretese risarcitorie può essere pertanto stralciato dai ruoli; che ricorrente e resistente approvano lo stralcio della causa, ma si osteggiano sulla ripartizione di spese e ripetibili; entrambi ritengono infatti che gli oneri del procedimento debbano essere accollati alla controparte; che nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAm (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82); che in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr; che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27); che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110); che così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato; che in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. \_\_\_\_\_ alla zona edificabile decisa dal comune di \_\_\_\_\_ nell'ambito della revisione del proprio PR; che anche se questo risultato dipende in gran parte dai successi giudiziari riportati dalla \_\_\_\_\_, la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto \_\_\_\_\_ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta nondimeno

soccombente; che ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito del gravame presentato da \_\_\_\_\_, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di \_\_\_\_\_ siccome soccombente a causa della sua decisione di ricollocare la part. \_\_\_\_\_ in zona edificabile; visti gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 2 aprile 1986 di \_\_\_\_\_ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. 2. E' annullato il dispositivo 2 della decisione 27 febbraio 1986 (no. 26/85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina. 3. Le tasse di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico del comune di \_\_\_\_\_, con l'ulteriore obbligo di rifondere a \_\_\_\_\_ fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 4 Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.